

La tutela assistenziale e previdenziale degli stranieri

La tutela assistenziale e previdenziale degli stranieri

Panoramica delle principali fonti normative:

- La Costituzione (artt. 3, 10, 31, 38, 117 primo comma), la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea (artt. 20, 21, 23, 33 e **34**) , la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 14)
- Le principali norme comunitarie che disciplinano la condizione dello «straniero» ed il recepimento delle stesse nell'ordinamento:
- Direttiva 2003/109/CE – Direttiva 2011/98/UE – Regolamento (CE) n. 883/2004
- Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)
- Le disposizioni normative che disciplinano le prestazioni previdenziali ed assistenziali ed il procedimento amministrativo di erogazione

Art. 38 Costituzione

- **[I]** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- **[II]** I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- **[III]** Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- **[IV]** Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- **[V]** L'assistenza privata è libera.

Art. 34 Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Le fonti comunitarie

- **Direttiva 2003/109/CE** del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (recepita in Italia con D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 che ha modificato l'art. 9 del d. lgs. n. 286 del 1998)
- **Direttiva 2011/98/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (recepita con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 che ha modificato alcune disposizioni del d. lgs. n. 286 del 1998)
- **Regolamento CE n. 883 del 2004 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 5 Permesso di soggiorno**
- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- **1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, **può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari** di cui all'articolo 29, comma 1

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- 1-bis Disciplina del Permesso di soggiorno per **Straniero titolare di protezione internazionale** come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
- 1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione.
- 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
- Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.
- 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- **3. La disposizione di cui al comma 1** non si applica agli stranieri che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
 - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno (temporanei) di cui agli articoli 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 18-bis (permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica), 20-bis (permesso di soggiorno per calamità), 22 (**permesso di soggiorno per motivi di lavoro**), comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#) ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - c) hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva su tale richiesta;
 - d) sono titolari di un **permesso di soggiorno di breve durata** previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
 - e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- 6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
- 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
 - a) se è stato acquisito fraudolentemente;
 - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
 - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
 - **d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;**

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**
- 12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può (22):
 - a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
 - c) **usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale**, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale (A);
 - d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I permessi per «casi speciali» (D. Lgs. n. 286/98)

Modifiche introdotte dal d.l. 11.10.2024, n. 145 (conv. con modif. in l. 197/24) – Decreto Flussi

- **Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale** (accertamento di situazioni di violenza o grave sfruttamento dello straniero e pericolo per l'incolumità – artt. 600, 601 e 602 c.p.)
- Partecipazione ad un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria (si attende decreto ministeriale di attuazione)
- Durata 6 mesi con possibilità di rinnovo per un anno
- Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età
- Può essere prorogato o rinnovato (per rapporto di lavoro in corso) o convertito in permesso per motivi di studio

I permessi per «casi speciali» (D. Lgs. n. 286/98)

Modifiche introdotte dal d.l. 10.03.2023, n. 20 (conv. con modif. in l. 50/23)

- **Art. 18 bis Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica** (accertamento di situazioni di violenza o abuso in ambito domestico e pericolo per l'incolumità – artt. 558-bis, [572](#), [582](#), [583](#), [583-bis](#), [605](#), [609-bis](#) e [612-bis del codice penale](#) c.p.)
- Comma 1 -bis . **Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali"**, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#) (per inserimento al lavoro), **o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età**. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi (3).

I permessi per «casi speciali» (D. Lgs. n. 286/98)

Modifiche introdotte dal d.l. 11.10.2024, n. 145 (conv. con modif. in l. 197/24) – Decreto flussi

- **Art. 18 ter** Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- accertamento di situazioni di violenza, abuso o grave sfruttamento dello straniero – artt. 603-bis c.p. anche da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- - contributo utile all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili
- Comma 3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «**casi speciali**», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'[articolo 4](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#) (per inserimento al lavoro), **o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo**, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I permessi per «casi speciali» (D. Lgs. n. 286/98)

Modifiche introdotte dal d.l. 11.10.2024, n. 145 (conv. con modif. in l. 197/24) – Decreto flussi

- **Art. 18 ter** Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Comma 4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere **convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo**, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e **al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4**, ovvero in **permesso di soggiorno per motivi di studio** qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Disciplina del lavoro Titolo III (Artt. 21 ss.)**
- Soggiorno per motivi di lavoro (autorizzazioni al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato)
- Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (visto e nulla osta)
- Art. 22 Comma 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritari rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari (10).

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Disciplina del lavoro Titolo III (Artt. 21 ss.)**
- Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (visto e nulla osta)
- Art. 22 Comma 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'[articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#) (circolare INPS n. 45 del 2003).
- 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#), sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 24 Lavoratori stagionali (settore agricolo e turistico/alberghiero) (nulla osta)**
- **Art. 25 Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.**
 - 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
 - a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
 - b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - c) assicurazione contro le malattie;
 - d) assicurazione di maternità.
 - 5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.**
- 1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- 2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre (oltre a idonea sistemazione alloggiativa e reddito annuo minimo) di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

• **Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari**

- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
 - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
 - c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico(1);
 - d) traduttori e interpreti;
 - e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
 - f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani [effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato] (2);
 - [g] lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;] (3)
 - h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'[art. 1655 del codice civile](#) e della [legge 23 ottobre 1960, n. 1369](#), e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della [legge 23 marzo 1981, n. 91](#);
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (4).

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'[art. 1655 del codice civile](#) e della [legge 23 ottobre 1960, n. 1369](#), e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della [legge 23 marzo 1981, n. 91](#);
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (4).

Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

- **Art. 29 Ricongiungimento familiare**

- 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

- 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
 - a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
 - b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.... Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
 - b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo

- **Art. 30 Permesso di soggiorno per motivi familiari.**
- 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
 - a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
 - b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana(1).

Art. 30 Permesso di soggiorno per motivi familiari.

- **2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.**
- 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
- 5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

- **La tutela previdenziale ed assistenziale degli stranieri**
- Le norme contenute nel testo unico in materia di immigrazione
- **TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE**
- **CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA**
- Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
- Art. 35 Assistenza per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
- **CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE**
- **CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE**
- Art. 41 Assistenza sociale

- **Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.**
- 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza(1).
- b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale

- **Art. 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.**
- 2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
- 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.

- **Art. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale**
- 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'[articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.
- 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
- 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, **le cure** ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per **malattia ed infortunio** e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. **Sono, in particolare garantiti:**

- a) **la tutela sociale della gravidanza e della maternità**, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, [n. 405](#), [e della L. 22 maggio 1978](#), n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#);
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
- **4.** Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

- **Art. 41 Assistenza sociale**

- 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
- [1] Vedi le disposizioni di cui all'[articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) e all'[articolo 9 della L.R. n. 16 del 30 novembre 2011](#).

- **Il nuovo testo dell'art. 41** ([articolo 3, comma 1, lettera a\), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238](#))
- 1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti (2) .
- 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'[articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3) .

- 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi (4) .

- **Art. 80, comma 19, l. 23.12.2000, n. 388 (Disposizioni in materia di politiche sociali)**

19. Ai sensi dell'[articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), l'**assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi** in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, **agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno**; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (disciplina sperimentale reddito minimo di inserimento), e dagli articoli 65 (ANF con almeno tre figli minori) e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno di maternità), e successive modificazioni (6) (7) (8) (9) (10) (11).

- (6) La Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude che l'**indennità di accompagnamento**, di cui all'[art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18](#), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del [decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3](#) (Attuazione della [direttiva 2003/109/CE](#) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

- (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 11, dichiara l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude che **la pensione di inabilità**, di cui all'[art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#) (Conversione in legge del [d.l. 30 gennaio 1971, n. 5](#) e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del [d.lgs. n. 3 del 2007](#), per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

- (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio 2010, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'**assegno mensile di invalidità** di cui all'[art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#) (Conversione in legge del [decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5](#) e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

- (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2011, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della **indennità di frequenza** di cui all'[art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289](#) (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla [legge 21 novembre 1988, n. 508](#), recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi).

- App. Genova n. 774/12 (Cass. civ. n. **23763/18**, ann. con rinvio)
- Pur a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011), la giurisprudenza di merito riteneva che, mentre era illegittimo subordinare l'erogazione delle provvidenze di natura assistenziale alla titolarità di un determinato reddito, condizionante il rilascio della carta di soggiorno (ed ora del permesso per soggiornanti di lungo periodo), **non era invece impedito al legislatore condizionare l'accesso a quelle stesse provvidenze, per i cittadini extracomunitari, al carattere non episodico del loro soggiorno e che, pertanto, valesse ancora il limite temporale previsto dalla legge per ottenere la carta di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo (ossia cinque anni); per cui il diritto vantato prima del perfezionamento della requisito della regolare soggiorno per cinque anni non potesse sussistere.**

- (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 marzo 2013, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della **indennità di accompagnamento** di cui all'[art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18](#) (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della **pensione di inabilità** di cui all'[art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#) (Conversione in legge del [decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5](#) e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).
- V. da ultimo Cass. civ., 01.10.2018, n. 23763 (pensione di inabilità)

- (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2015, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della **pensione di cui all'[art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66](#)** (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) e **dell'indennità di cui all'[art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508](#)** (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti)

- (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2015, n. 230, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della **pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.**

Il principio di parità di trattamento

Il principio di non discriminazione (art. 14 CEDU)

Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 20, 21, 23, 33 e 34)

Art. 1 Principi generali (T.U. immigrazione)

Comma 5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, **nei limiti e nei modi previsti dalla legge.**

Direttiva 2003/109/CE status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo **Art. 11 Parità di trattamento**

Direttiva 2011/98/UE Considerando n. 2

Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di armonizzare le normative nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, affermando che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e quindi diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione. Conseguentemente, il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare strumenti giuridici sulla base di proposte della Commissione.

Direttiva 2011/98/UE

Considerando n. 24

I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.....La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.

Considerando n. 25

Gli Stati membri dovrebbero garantire per lo meno la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo minimo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Direttiva 2011/98/UE

Considerando n. 26

Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione.

Art. 12 Parità di trattamento

I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, ad esempio, le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro, l'istruzione e la formazione professionale; il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; i settori della sicurezza sociale definiti nel [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#); le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente

Art. 4 Parità di trattamento (dei lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano)

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

- **Direttiva 2003/109/CE** del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
- **Art. 11 Parità di trattamento**
- 1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:
 - a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;
 - b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;
 - c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
 - d) **le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;**

- e) le agevolazioni fiscali;
- f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;
- g) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.
- 2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

- **3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti** riconosciuti ai cittadini nazionali come segue:
 - a) possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE;
 - b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinata all'adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.
- **4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali** (v. 13°
Considerando: Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che **queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine.** Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale.
- **5. Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni** nei settori di cui al paragrafo 1 e in settori non contemplati nel paragrafo 1.

- **Direttiva 2011/98/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a una **procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico** che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a **un insieme comune di diritti** per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
- **Considerando**
- (7) La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che sono **lavoratori distaccati**. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
- (8) La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno («soggiornante di lungo periodo-UE»).
- (9) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'**attività lavorativa stagionale**.

- **Direttiva 2011/98/UE**

- **Art. 1 Oggetto**

- Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno a fini lavorativi
- Un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

- **Art. 3 Ambito di applicazione**

- a) cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
- b) cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1030/2002](#);
- c) cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

- **Direttiva 2011/98/UE**
- **Casi (alcuni) di esclusione (Art. 3, par. 2)**
- **Cittadini di paesi terzi**
- c) che sono distaccati, per la durata del distacco;
- d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società;
- e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o «alla pari»;
- f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea;
- g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2004/83/CE](#) del Consiglio, del 29 aprile 2004;
- i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;

- **Direttiva 2011/98/UE**

- **Art. 12**

- I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), **beneficiano dello stesso trattamento** riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:
- a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- e) i settori della sicurezza sociale definiti nel [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#);
- h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

- **Regolamento CE n. 883 del 2004**
- **Articolo 3 Ambito d'applicazione «ratione materiae»**
- 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
 - a) le prestazioni di malattia;
 - **b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;**
 - c) le prestazioni d'invalidità;
 - d) le prestazioni di vecchiaia;
 - e) le prestazioni per i superstiti;
 - f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
 - g) gli assegni in caso di morte;
 - h) le prestazioni di disoccupazione;
 - i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
 - **j) le prestazioni familiari.**

- **(segue) Regolamento CE n. 883 del 2004**
- 2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
- 3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.
- 5. Il presente regolamento non si applica:
 - **a) all'assistenza sociale e medica;**

- **(segue) Regolamento CE n. 883 del 2004**
- **Articolo 4**
- **Parità di trattamento**
- Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
- Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente

Necessità di individuare in concreto le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano sulla base degli **elementi costitutivi di ciascuna prestazione**, in particolare sulle sue **finalità** e sui **presupposti** per la sua attribuzione e non sul fatto che essa sia qualificata come prestazione di sicurezza sociale da una normativa nazionale

Il procedimento di erogazione delle prestazioni

- Ente erogatore
 - La domanda amministrativa (Art. 7, l. n. 533 del 1973)
 - Il ricorso amministrativo (L. n. 09.03.1989, n. 88)
 - L'azione giudiziaria (decadenza art. 47, d.p.r. n. 639 del 1970)
-
- Improponibilità azione giudiziaria
 - Improcedibilità azione giudiziaria (art. 443 c.p.c.)

La tutela del nucleo familiare dello straniero

- **L'assegno di natalità** (art. 1, comma 125, l. 190 del 2014)
- Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, **per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, residenti in Italia.**

- (segue) L'assegno di natalità (art. 1, comma 125, l. 190 del 2014)

a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una **condizione economica** corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), non superiore a 25.000 euro annui.

L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#), non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il [D.P.C.M. 27 febbraio 2015](#)

Misura rinnovata anche per gli anni 2018, 2019 e 2020.

- (segue) L'assegno di natalità (art. 1, comma 125, l. 190 del 2014)

Questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Suprema Corte

Cass. civ., ord. n. 16164 del 2019 (su App. Brescia n. 273/17 favorevole alla ricorrente)

Cass. civ., ord. nn. 16168, 16169, 16170, 16171, 16172 del 17.06.2019

Corte Costituzionale, Ord. 30.07.2020, n. 182 (rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea)

App. Firenze, 24.11.2020, n. 690 (favorevole alla ricorrente)

La tutela del nucleo familiare dello straniero

- **L'assegno di maternità** di base (art. 74, d. lgs. n. 151 del 2001)
- 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, **alle donne (*) residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)**, che non beneficiano dell'indennità di cui agli [articoli 22, 66 e 70](#) del presente testo unico , è concesso un **assegno di maternità** pari a complessivi euro 1.291,14.
- 2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
- 3. **L'assegno è concesso dai comuni** nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

- 4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), tabella 1, pari a euro 25.822,84 annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
- 5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto [decreto legislativo n. 109 del 1998](#), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
- 6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della **quota differenziale**.
- 7. L'importo dell'assegno è **rivalutato** al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
- 8. L'**assegno** di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, **è erogato dall'INPS** sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
- [Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 27 febbraio 2014, n. 29.](#)

- Questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Suprema Corte
- Cass. civ., ord. n. 16163 del 2019 (su App. Firenze n. 21/16 favorevole alla ricorrente)
- Cass. civ., ord. n. 16167 del 2019 (su App. Firenze n. 383/15 favorevole all'INPS)
- App. Brescia, 09.07.2020, n. 122

- **L'assegno per il nucleo familiare (L. n. 153 del 1988 di conversione del d.l. 13 marzo 1988, n. 69) Art. 2 (estratto)**
- 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, **dall'assegno per il nucleo familiare.**

- **(segue) L'assegno per il nucleo familiare (L. n. 153 del 1988 di conversione del d.l. 13 marzo 1988, n. 69) Art. 2 (estratto)**
- 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

- (segue) L'assegno per il nucleo familiare (L. n. 153 del 1988 di conversione del d.l. 13 marzo 1988, n. 69) Art. 2 (estratto)
- **6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica**, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige **il principio di reciprocità** è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
- 8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- 8- bis . Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

- **(segue) L'assegno per il nucleo familiare (L. n. 153 del 1988 di conversione del d.l. 13 marzo 1988, n. 69) Art. 2 (estratto)**
- App. Brescia, n. 393/16 (disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, per contrasto con l'art. [11 della Direttiva 2003/109/CE](#) (recepita dal [d.lgs. n. 3/2007](#)) v. anche App. Brescia n. 296/18
- App. Torino, n. 772/17 (disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, per contrasto con l'art. [12 della Direttiva art. 12 della direttiva 2011/98/UE](#), primo paragrafo lett. e)
- Cass. civ., ord. n. 9021 del 2019 (su App. Brescia n. 393/16)
- Cass. civ., ord. n. 9022 del 2019 (su App. Torino n. 772/17)
- (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea)
- Corte di giustizia causa C n. 302-19 e 303-19 del 25.11.2020

- **L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (art. 65, l. n. 448 del 1998)**
- (provvidenza estesa ai cittadini extracomunitari con l'art. 13, l. comunitaria n. 97 del 2013 emanata in attuazione della Direttiva 2003/109(CE)
- 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, **da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo**, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, **è concesso un assegno sulla base** di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto [decreto legislativo n. 109 del 1998](#), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

- (segue) **L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (art. 65, l. n. 448 del 1998)**
- **2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni**, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. **L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)** sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con congruaggio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione (4).
- **3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente**, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

- **L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (art. 65, l. n. 448 del 1998)**
- Cass. civ., n. 16593 del 2018 e n. 28745 del 2019 (decorrenza della prestazione assistenziale)
- Il diritto dei lungo - soggiornanti all'assegno decorre fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell'ordinamento interno in attuazione della direttiva (23.01.2006).
- Trib. Milano, 06.11.2017 (riconoscimento in favore dello straniero titolare del permesso unico di lavoro)
- Corte Cost., ord. n. 52 del 2019 (Ord. Trib. Torino 13.12.2016)
- Inammissibilità della questione per inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed in particolare della direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, che, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. b), si applica anche «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002».

- **L'assegno sociale (art. 3, l. n. 335 del 1995)**
- 6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare

- **(segue) L'assegno sociale (art. 3, l. n. 335 del 1995)**
- Nel caso di specie non può trovare diretta applicazione l'[art. 12 della direttiva 2011/98/UE](#) (soggetto non «lavoratore»)
- Cass. civ., n. 22261/15
- Corte Cost., n. 180 del 2016
- Corte Cost. 15.03.2019, n. 50
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 80, comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388](#) nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo),
- Non è discriminatorio, né manifestamente irragionevole, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età.

- **(segue) L'assegno sociale**
- Corte Cost. 15.03.2019, n. 50
- Le persone ottengono, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società ([art. 4 cost.](#)). Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano.

- **Una rilettura della disposizione normativa in materia di assegno sociale («prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» in favore degli stranieri**
- **Tribunale di Grosseto**
 - Cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari residente da più di dieci anni in Italia
- **Corte Appello Firenze**
 - Ha ritenuto che la previsione di cui al [D.L. n. 112 del 2008, art. 20](#), comma 10, (conv. con L. n. 133 del 2008), secondo la quale l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato per almeno dieci anni sul territorio nazionale, avesse implicitamente abrogato la norma di cui alla [L. n. 388 del 2000, art. 80](#), comma 19, che subordina al possesso della (ex) carta di soggiorno il riconoscimento agli stranieri extracomunitari della provvidenza in esame;
- **Corte di Cassazione (ord. n. 6979/23)**
 - Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, l. n. 388 del 2000 in relazione all'art. 3 Cost. e art. 38 Cost., comma 1, nonché in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all'art. 34 CDFUE e all'art. **12 della direttiva 2011/98/UE**;
- **Corte Costituzionale (ord. n. 29/2024)**
 - Rinvio pregiudiziale alla CGUE

Il reddito di cittadinanza

Art. 1 d.l. n. 4 del 2019

E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «**Rdc**», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonchè diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Requisiti reddituali e patrimoniali

Patto per il lavoro e l'inclusione sociale (art. 3 d.l. n. 4 del 2019 – Piattaforme digitali art. 6, d.l. n. 4 del 2019)

Il reddito di cittadinanza

Art. 2 d.l. n. 4 del 2019

- Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari **in possesso cumulativamente**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
- a) con riferimento ai **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**, il componente richiedente il beneficio deve essere **cumulativamente (3)** :
 - 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero **cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (4)** ;
 - 2) **residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due**, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, **in modo continuativo**;

Il reddito di cittadinanza

Gli interventi della Corte Costituzionale

- Corte Cost. n. 19 del 2022
 - È manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la q.l.c. dell'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4](#), conv., con modificazioni, in [l. 28 marzo 2019 n. 26](#), nella parte in cui richiede, per il riconoscimento agli stranieri del diritto al reddito di cittadinanza, il permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi, in riferimento agli artt. 31, 38 e, in relazione agli [art. 20, 21 CdfUe, 117, comma 1, Cost.](#)
- Tribunale Bergamo, 15/11/2022
- Alla CEDU stabilire se il requisito richiesto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza di 10 anni di residenza nello Stato italiano sia in contrasto con la normativa europea [art. 26](#) e [29 della direttiva 2011/95/Ue](#)
- Sindacato del Giudice europeo
- Sentenza Corte Giustizia Europea del 29.07.2024 (Rinvio pregiudiziale da Tribunale Penale di Napoli)

Il reddito di cittadinanza

- Tribunale Grosseto sez. lav., 24/10/2023
- Reddito di cittadinanza: per lo straniero è sufficiente dimostrare la residenza di fatto da almeno dieci anni effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica
- Accolta l'istanza con cui una donna polacca aveva contestato l'avviso di pagamento con cui l'INPS le aveva intimato di restituire la cifra versata come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020).

I riti processuali applicabili

Il procedimento disciplinato dall'[art. 44 D.Lgs 286/1998](#) richiamato anche dall'[art. 4, primo comma, D. Lgs 215/2003](#), la cui disciplina è ormai da ritenersi integrata dall'[art. 28 D. Lgs 150/2011](#) e dalle norme processuali in questo richiamate.

Gli artt. 702 *bis* ss. del codice di procedura civile (Rito sommario di cognizione)

Il regime delle impugnazioni

I riti processuali applicabili

- **D. Lgs. n. 150 del 2011 Capo III**
- **Art. 28 Delle controversie in materia di discriminazione**
- 1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), quelle di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), quelle di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), quelle di cui all'[articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67](#), e quelle di cui all'[articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
- 2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
- 3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
- 4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

- 5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e **ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione**, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
- 6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
- 7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'[articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), dall'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#), dall'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#), e dall'[articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#).